



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.0.0.-18

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Capurro Silvia in qualita' di dirigente di Direzione Urbanistica, Sue E Grandi Progetti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA SUL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI GENOVA

Adottata il 27/11/2015
Esecutiva dal 27/11/2015

27/11/2015	CAPURRO SILVIA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-118.0.0.-18

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SUL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI GENOVA.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 92 del 7 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Genova, depositato e pubblicato ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1468 del 30 novembre 2012, con la quale la Regione Liguria ha espresso, ai sensi dell'art. 39 comma 1 della Legge regionale n. 36/1997, il proprio parere favorevole con condizioni nei confronti del Progetto Preliminare di PUC;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 128/2012, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, con la quale la Provincia di Genova, ai sensi dell'art. 39 comma 2 della legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., ha espresso il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti del Progetto Preliminare di PUC, adottato dal Comune di Genova con DCC. n. 92/2011, nei termini di cui al Voto del Comitato Urbanistico Provinciale n. 654 del 25/07/2012, allegato alla suddetta deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1280 del 26 ottobre 2012, assunta nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.U.C., con la quale la Regione Liguria ha deliberato di approvare il parere motivato relativo al Progetto Preliminare del P.U.C., nonché di promuovere la formazione di un tavolo tecnico congiunto fra Comune e Regione allo scopo di attuare una collaborazione finalizzata alla necessaria revisione degli elementi ambientalmente critici del piano, come evidenziato nel parere motivato stesso;

Vista la DCC n. 6 del 4 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n. 27 del 9 ottobre 2012, inerente la VAS del Progetto Preliminare del P.U.C. di Genova, con allegato Documento di Analisi delle prescrizioni regionali e ipotesi di recepimento delle medesime, anche al fine di delineare linee di indirizzo per l'esame delle osservazioni relative al P.U.C. adottato;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la deliberazione di Giunta n. 689 del 6 giugno 2014, con la quale la Regione Liguria si è espressa sull' idoneità del documento predisposto dal Comune per l' ottemperanza al parere motivato di cui alla D.G.R. n. 1280/2012, deliberando di considerare i contenuti del documento "Verifiche/ottemperanze Comune di Genova", approvato con la citata DCC n. 6/2014, quali presupposti per la determinazione delle linee di indirizzo per la redazione del progetto definitivo di P.U.C., a carico del quale sarà svolta la verifica di ottemperanza, non ritenendolo peraltro atto di ottemperanza al parere motivato di VAS sul Progetto Preliminare di P.U.C. di Genova – D.G.R. n. 1280/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato, ai sensi dell' art. 14 del D. Lsg. 334/1999 e dell' art. 4 del D.M. 09/05/2001, l' Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante (RIR)" a costituire parte integrante del Progetto Preliminare di P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92/2011, con conseguenti modifiche al Progetto Preliminare di P.U.C. adottato, debitamente pubblicato e reso noto nelle forme di legge, della cui adozione è stata data informazione alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova, al Comitato Tecnico Regionale Dipartimento dei Vigili del Fuoco, al Comune di Ceranesi, con nota prot. n. 249345 del 5 agosto 2013;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 139 del 13 dicembre 2013, con la quale la Provincia di Genova ha espresso, ai sensi dell' art. 39 della citata Legge Regionale n. 36/1997, il proprio parere, favorevole con condizioni, nei confronti dell' Elaborato Tecnico "Rischio di Incidente Rilevante (RIR)", adottato dal Comune di Genova con D.C.C. n. 47/2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 dell' 11 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l' attivazione di un percorso di partecipazione, preliminare alla definizione delle determinazioni comunali sui pareri ed osservazioni, ai sensi dell' art. 40 comma 1 lettera a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., prevedendo, nell' ambito del percorso, il coinvolgimento dei Municipi e l' istituzione di quattro tavoli tematici con esperti dei vari settori e liberi cittadini;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 4 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Genova ha approvato il documento contenente determinazioni in merito ai pareri e alle osservazioni pervenute nei confronti del Progetto Preliminare di P.U.C., come sopra adottato, nonché le controdeduzioni alle osservazioni, ed ha adottato il Progetto Definitivo di P.U.C., ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., debitamente reso noto e pubblicato nelle forme di legge;

Visto l' art. 79 della Legge Regione Liguria 2 aprile 2015 n. 11 recante "Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge" che, al comma 3 lettera b), stabilisce la procedura applicabile per la conclusione dei procedimenti aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente articolo 40 della L.R. n. 36/1997 nel caso in cui non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l' eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP;

Dato atto che, in attuazione del disposto di cui all' art. 79, comma 3, lettera b) punto 1) della citata LR n. 11/2015, il Comune di Genova ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria, che si è riunita nei giorni 4, 11, 18 maggio e 4 giugno 2015;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Genova ha approvato le determinazioni comunali in merito alle osservazioni pervenute sul Progetto Definitivo di P.U.C. e risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell' art. 79 della L.R. n. 11/2015, le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Definitivo di P.U.C., adottato con D.C.C. n. 8/2015, le modifiche da apportare al Progetto Definitivo di P.U.C., come sopra adottato, ed ha infine approvato il Piano Urbanistico Comunale;

Rilevato che in data 6 agosto 2015 si è svolta la seduta referente della Conferenza di Servizi, per la valutazione del PUC, approvato con la citata D.C.C. n. 42/2015, il cui verbale è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in conformità a quanto stabilito in seduta di conferenza di servizi referente del 6 agosto 2015, con nota prot. n. 330644 del 21 ottobre 2015 è stata convocata la seduta decisoria della Conferenza di Servizi per la valutazione del PUC per il giorno 4 novembre 2015;

Che in data 4 novembre 2015 ha avuto luogo la seduta di Conferenza di Servizi decisoria, con la presenza di rappresentanti della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova, e del Comune di Genova, il cui verbale, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti, è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, nel corso di tale seduta, sono stati acquisiti:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1201 in data 3 novembre 2015, ad oggetto: “Determinazioni regionali per la conclusione dell’iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale di Genova ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) n. 3 della L.R. n. 11/2015”, con cui, fra l’altro, sono state formulate prescrizioni comportanti l’adeguamento degli atti del PUC;
- la Determinazione Direzione Territorio e Mobilità n. 3858 del 02.11.2015, con cui la Città Metropolitana ha espresso il proprio parere, disponendo che nei confronti del Piano Urbanistico Comunale di Genova siano da formularsi le prescrizioni di cui al voto n. 686 del Comitato Tecnico Urbanistico del 29.10.2015, comportanti l’adeguamento del PUC prima della formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi;

Evidenziato, in particolare, che la Conferenza di Servizi decisoria ha concluso i lavori dando atto che, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015, subordinatamente all'accettazione da parte del Consiglio Comunale delle prescrizioni contenute negli atti della Regione Liguria e della Città Metropolitana, con le specificazioni e puntualizzazioni esplicitate nel verbale della Conferenza stessa, sussistono le condizioni per l’assunzione della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi da parte del Comune di Genova;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1251 del 16 novembre 2015, ad oggetto: “Presenza d’atto efficacia disposizione transitoria, par. 13, lett. B) DCR 31/2012 e s.m.i. su Accordo di Pianificazione sottoscritto tra Comune di Genova e Provincia di Genova il 25.1.2012”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 24 novembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Genova ha accettato, ai sensi dell’art.79 comma 3, lettera b) punto 3, della L.R. n. 11/2015, le prescrizioni della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, comportanti adeguamento degli atti del PUC, ed ha adeguato la documentazione di Piano in recepimento della variante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera appro-

vata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26 del 25 giugno 2015 e per rettifica di errori materiali;

Rilevato in particolare che alla suddetta DCC n. 57/2015 sono allegati quale parte integrante e sostanziale, gli atti del PUC adeguati alle ridette prescrizioni regionali e metropolitane, nonché alla richiamata variante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Polcevera e per rettifica di errori materiali;

Preso atto che, con nota prot. N. 371018 in data 25 novembre 2015 la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti del Comune di Genova ha provveduto a formalizzare e inoltrare alla Regione Liguria proposta per il riallineamento tra la componente geologica del PUC ed i Piani di Bacino, in relazione alle prescrizioni rese dalla Regione Liguria ai fini dell'ottemperanza al parere motivato sulla VAS, e in attuazione di quanto previsto al punto 7) del dispositivo della succitata D.C.C. n. 57/2015;

Dato atto che, con l'approvazione della richiamata DCC n. 57 del 24.11.2015, vengono conclusivamente definiti i contenuti sostanziali del PUC del Comune di Genova, in esito al procedimento di cui si è dato conto in precedenza;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per l'assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC del Comune di Genova, in conformità agli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria del 4 novembre 2015 ed in attuazione del mandato di cui al punto 8) del dispositivo della succitata D.C.C. n. 57/2015;

Stabilito inoltre di procedere alla pubblicazione e al deposito degli atti, ai fini dell'entrata in vigore del nuovo PUC, previo avviso da pubblicare nel sito informatico comunale, nel BURL e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, nonché di trasmettere il presente provvedimento ed il PUC alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, nei modi previsti dall'art. 79, comma 3) lettera b) punto 3) della L.R. n. 11/2015;

Visti i verbali delle sedute di Conferenza di Servizi in data 6 agosto 2015 e 4 novembre 2015;

Visti:

gli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i;

la Legge Regione Liguria n.36/1997 e s.m. e i.;

la legge Regione Liguria n. 11/2015,

l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. n. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

- 1) Di adottare, per quanto esposto in premessa, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova, in conformità a quanto stabilito nella seduta decisoria del 4 novembre 2015;
- 2) Di dare atto che la formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC costituisce atto finale del relativo procedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) punto 3 della Legge Regione Liguria n. 11/2015;
- 3) Di stabilire che, nel rispetto di quanto indicato dall'art.79, comma 3, lettera b) punto 3) della LR. n.11/2015, dal giorno 3 dicembre 2015 la presente determinazione venga pubblicata nel sito informatico comunale, unitamente agli atti del PUC, e che i medesimi atti vengano depositati a libera visione presso l'Ufficio Albo Pretorio e l'Archivio Cartografico del Settore Urbanistica, previo avviso da pubblicare nel sito informatico comunale, nel BURL e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- 4) Di dare atto che, ai sensi del ridetto art.79, comma 3, lettera b) punto 3) della L.R. n.11/2015, il PUC entrerà in vigore dalla data di pubblicazione degli atti, nei modi previsti al precedente punto 3), pertanto dal 3 dicembre 2015;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione ed il PUC alla Regione Liguria ed alla Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art.79, comma 3, lettera b) punto 3), della L.R. n.11/2015.

Il Dirigente
Dott. Arch. Silvia Capurro



COMUNE DI GENOVA

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI REFERENTE

Il giorno 6 agosto 2015 alle ore 9,30, presso la sede del Comune di Genova in Via di Francia 1 – Genova - si svolge la seduta referente della Conferenza di Servizi ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/90 e dell'art.79, comma 3, lettera b), punto 3), della legge regionale n. 11/2015 (recante modifiche alla L.R. 36/97), per la valutazione del PUC del Comune di Genova approvato ai sensi del punto 2) del medesimo articolo, comma 3.

Presiede l'Arch. Silvia Capurro Direttore della Direzione Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti.

Si dà lettura dell'oggetto della Conferenza e sono aperti i lavori con la verifica delle presenze.

OGGETTO – CDS 08/15 Conferenza di Servizi ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/90 e dell'art.79, comma 3, lettera b), punto 3), della legge regionale n. 11/2015 (recante modifiche alla L.R. 36/97, per la valutazione del PUC del Comune di Genova approvato ai sensi del punto 2) del medesimo articolo, comma 3.

<i>ENTE/AMMINISTRAZIONE</i>	<i>NOME E COGNOME</i>
REGIONE LIGURIA Piazza De Ferrari 1 16121 Genova protocollo@pec.regione.liguria.it	Pier Paolo Tomiolo – Direttore Urbanistica Corinna Artom - Settore Pianificazione Territoriale Luana Lapini – Settore Pianificazione Territoriale Claudio Berardi Settore Pianificazione Territoriale Maurella Pressato – Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi Antonio Gorgoni – Urbanistica e Procedimenti Concertativi Maria Paola Torre – Affari Giuridici del Territorio
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA P.le Mazzini 2 -16122-Genova pec@cert.cittametropolitana.genova.it	Piero Garibaldi Pianificazione Generale Elisabetta Bosio Pianificazione Generale

W

<p>COMUNE DI GENOVA</p> <p>AREA TECNICA</p>	<p>Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti:</p> <p>Anna M. Colombo</p> <p>Antonio Pastorino</p> <p>Maurizio Sinigaglia</p> <p>Anna Chiara Succi</p> <p>Nicoletta Poleggi</p> <p>Marina Pedevilla</p>
	<p>Settore Urbanistica:</p> <p>Ferdinando De Fornari - Dirigente</p>

In apertura della seduta l'Arch. Capurro comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2015, in pubblicazione dalla data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Genova, sono state approvate le "Determinazioni comunali in merito alle osservazioni pervenute sul progetto definitivo di P.U.C. e risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 79 della L.R. 11/2015. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate nei confronti del progetto definitivo del P.U.C., adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 4 marzo 2015 nonché delle conseguenti modifiche al progetto di Piano, come sopra adottato. Approvazione del Piano Urbanistico Comunale."

Viene consegnata su supporto informatico tutta la documentazione inerente la deliberazione sopra citata.

L'arch. Capurro – Comune di Genova - illustra brevemente i contenuti della deliberazione con particolare riferimento agli adeguamenti conseguenti ai lavori della Conferenza di Servizi istruttoria conclusasi in data 4 giugno 2015 e alle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni, sottolineando che queste ultime hanno indotto alcuni limitati affinamenti del PUC non incidendo sull'impostazione generale del Piano.

Cita in particolare la Relazione sulle risultanze della Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 79 della L.R. 11/2015, parte integrante della DCC innanzi richiamata, illustrando in particolare le integrazioni apportate alle Norme di PUC a seguito delle necessità di precisazione e degli sviluppi di procedimenti richiesti e/o segnalati dalla Regione nell'ambito della CdS istruttoria.

Illustra inoltre i rapporti tra la pianificazione regionale (PTC IP ACL) ed il PUC con riferimento alle richieste di superamento, di conferma o di aggiornamento del PTC ACL, queste ultime come riportate in cartografia con particolare riferimento al Distretto Piaggio Aeroporto, al Parco Scientifico Tecnologico degli Erzelli, al Distretto n. 8 Polo industriale di Cornigliano.

Fornisce chiarimenti sull'Area di Intervento 11bis Monte Gazzo, per la quale la Regione Liguria ha promosso la formazione di un Accordo di programma finalizzato all'approvazione dei progetti di coltivazione e sistemazione delle Cave Giunchetto e Gneo e della cava Vecchie Fornaci, in coordinamento con le opere del terzo valico, con le relative varianti sotto i profili urbanistico,

ambientale paesistico e di autorizzazione all'attività estrattiva. Precisa al riguardo che il Comune procederà all'adeguamento del proprio PUC recependo la disciplina del PTC IP ACL *“come risultante a seguito dell'approvazione dell'Accordo di programma”*. Nel caso non si giunga alla conclusione dell'Accordo il Comune chiede la conferma della pianificazione del PUC come rappresentata nei relativi elaborati grafici e normativi.

L'Arch. Tomiolo - Regione Liguria - interviene rilevando che il PTC IP ACL ha già una disciplina specifica in tale Area nel caso che l'adozione dell'Accordo di Programma del 2012 decadesse.

L'Arch. De Fornari - Comune di Genova - ricorda che la Regione ha chiesto l'avvio di Conferenze/Intese riguardanti lo stesso ambito, proprio in relazione alla possibile non attualità di quell'Accordo di programma. Rileva inoltre che, in base all'analisi svolta dagli Uffici comunali, sovrapponendo l'area di intervento con la pianificazione urbanistica si verifica un disallineamento rispetto alle varie perimetrazioni degli strumenti di pianificazione ivi operanti. In sede di Conferenza/Intesa il Comune ha segnalato l'opportunità di affrontare tale argomento.

L'Arch. Tomiolo – evidenzia che il progetto preliminare di PUC adottato non recepiva l'Area di Intervento di Piano regionale; la Regione, nell'ambito del proprio parere sul progetto preliminare di PUC, chiese di mantenere tale previsione. Oggi l'accordo di programma non è ancora rimosso, quindi la scelta del Comune potrebbe essere considerata un fraintendimento: rispetto a tutti gli altri casi dove si perviene ad un allineamento tra PUC e Piani Regionali, nel caso in esame le pianificazioni risultano disallineate.

L'Arch. Capurro - cita l'art. 11 bis del parere della Regione Liguria sul progetto preliminare di PUC: *“Area di intervento Monte Gazzo per la quale si rinvia alla DGR 1047/2012, in questa prospettiva al fine di dar corso al processo sopra descritto e per perfezionare i contenuti specifici del PUC nelle aree di cui è prefigurata la dismissione dal PTC, ovvero di aggiornare i contenuti dell'area di intervento che saranno mantenute all'interno del PTC e di completare efficacemente la fase di transizione occorre che il Comune si dia carico di esplicitare in sede di adozione del progetto definitivo la volontà del superamento parziale o totale del PTC IP ACL e conseguentemente di adottare tali varianti ...”* omissis *“... rispetto al quale la Regione renderà il prescritto nulla osta del Consiglio regionale una volta conclusa la fase di pubblicità e partecipazione di cui all'art. 40 commi 2 e 3 e dopo l'approvazione del PUC a norma dell'art. 40 della medesima L.R. 36/97.”* Afferma che il Comune ha chiesto il superamento ribadendo peraltro che attualmente è ancora in itinere il più aggiornato Accordo di Programma avviato dalla Regione nel 2012, cui il Comune ha espresso il proprio assenso con DCC 2/2013 con alcune prescrizioni, per il quale si attendono le conclusive determinazioni regionali.

L'Arch. Tomiolo - la Regione si riserva di svolgere opportune valutazioni in merito.

L'Arch. Capurro - termina l'illustrazione con brevi accenni alle modifiche richieste dai Municipi e sottolinea che il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione previo inserimento di tre emendamenti di carattere puntuale, interventi non significativi per quanto riguarda le strategie e le scelte di PUC.

L'Arch. Tomiolo - espone alcune riflessioni sulla metodologia da seguire in occasione della presente Conferenza anche in considerazione del fatto che, nonostante le modifiche alla L.R. 36/97, il ruolo della Città Metropolitana non verrebbe meno per quanto riguarda la verifica finale del PUC in merito alla regolarità e alla legittimità dell'iter seguito.

La Regione Liguria procederà con le sue valutazioni e prenderà, come riferimento, il parere già espresso sul progetto preliminare. Inoltre si esprimerà in merito ai rapporti con la pianificazione territoriale di competenza occupandosi inoltre degli aspetti che afferiscono, più direttamente, alle modifiche legislative intervenute che non sono sostanzialmente imputabili al processo del Piano, ma che andranno comunque trattate nel parere regionale.

Rileva l'opportunità di un coordinamento tra Regione e Città Metropolitana per non correre il rischio di sovrapposizioni nei rispettivi pronunciamenti.

L'arch. Capurro - ricorda la nota di Regione Liguria successiva all'espressione del parere sul Progetto Preliminare di P.U.C. che evidenziava i limiti entro i quali deve svolgersi l'attività amministrativa inerente il PUC da parte dell'ex Provincia (ora Città Metropolitana); riguardo alla verifica di ottemperanza del progetto definitivo di PUC al parere della Provincia espresso nel 2012 rinvia alla specifica relazione elaborata dal Comune nell'ambito della DCC 8/2015 di adozione del progetto definitivo di PUC, oltrechè agli ulteriori chiarimenti intervenuti in occasione delle conferenze istruttorie svolte ai sensi dell'art. 79 della L.R. 11/2015.

L'Arch. Bosio – Città Metropolitana - conferma.

L'arch. Tomiolo - espone sinteticamente lo svolgimento dei lavori e le relative tempistiche per quanto riguarda le attività di competenza degli Uffici regionali.

L'arch. Capurro - chiede chiarimenti circa la versione del Piano che vige in salvaguardia.

L'Arch. De Fornari chiede chiarimenti in caso di compilazione dei CDU.

L'Arch. Tomiolo - dichiara che l'accoglimento delle osservazioni, attuato con la deliberazione Consiglio Comunale n. 42/2015, non produce effetti prima della conclusione dell'iter della Conferenza, nel frattempo vige in salvaguardia il progetto definitivo di PUC adottato. E' facoltà del Comune evidenziare nelle certificazioni di sua competenza anche i successivi sviluppi dell'iter di approvazione del PUC.

L'Arch. Capurro - chiede se esiste l'obbligo di pubblicazione degli atti di Conferenza.

L'Arch. Tomiolo - rileva che la L.R. 36/97, così come modificata nell'aprile 2015, non prevede in questa fase una pubblicazione degli atti, fermo restando che la Civica Amministrazione ha la facoltà di pubblicare autonomamente e/o di rendere disponibile nell'apposito spazio dedicato alla "trasparenza" tutti gli atti che riterrà opportuno.

L'Arch. Pressato – Regione Liguria - chiede se le osservazioni pervenute e accolte inducano ulteriori richieste di modifica dei piani territoriali regionali.

L'Arch. Sinigaglia – Comune di Genova - risponde che le limitatissime modifiche conseguenti all'accoglimento di alcune osservazioni sono state evidenziate in un apposito elaborato pubblicato sul sito del Comune di Genova, oltrechè consegnato agli Enti in avvio della presente Conferenza. Gli emendamenti proposti dal Consiglio Comunale invece non comportano modifiche in tal senso.

L'Arch. Tomiolo - Precisa sin da ora che non si potrà considerare e di conseguenza approvare, tra gli elaborati costitutivi del Piano, la cosiddetta "Proposta di riordino del sistema vincolistico"; a tal proposito il **Comune di Genova** dichiara che tale proposta costituisce elaborato a corredo del PUC.

Non essendoci altri interventi la Conferenza, visto l'art. 79 della L.R. 11 del 2/04/2015 di modifica alla L.R. 36/97, stabilisce di fissare la seduta deliberante per il giorno 4 novembre 2015, previa apposita convocazione e previa assunzione delle relative determinazioni regionali e metropolitane.

La seduta termina alle ore 10,30.

La segreteria verbalizzante
Settore Urbanistica – Comune di Genova

Sig. ra Anglia Cadenasso


Il Presidente della Conferenza
Direttore Direzione Urbanistica SUE e Grandi
Progetti

Comune di Genova
Arch. Silvia Capurro





COMUNE DI GENOVA
VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI
SEDUTA DECISORIA

Il giorno 4 novembre 2015 alle ore 9,50 presso la sede del Comune di Genova in Via di Francia 1 – Genova - si svolge la seduta decisoria della Conferenza di Servizi ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m. e dell'art.79, comma 3. lettera b), punto 3), della legge regionale n. 11/2015 (recante modifiche alla L.R. 36/1997 e s.m.), per la valutazione del PUC del Comune di Genova approvato ai sensi del punto 2) del medesimo articolo, comma 3.

Presiede l'Arch. Silvia Capurro Direttore della Direzione Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti.

Si dà lettura dell'oggetto della Conferenza e sono aperti i lavori con la verifica delle presenze.

OGGETTO – CDS 08/15 Conferenza di Servizi decisoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e dell'art.79, comma 3. lettera b), punto 3), della legge regionale n. 11/2015 (recante modifiche alla L.R. 36/1997, per la valutazione del PUC del Comune di Genova approvato ai sensi del punto 2) del medesimo articolo, comma 3.

<i>ENTE/AMMINISTRAZIONE</i>	<i>NOME E COGNOME</i>
REGIONE LIGURIA Piazza De Ferrari 1 16121 Genova protocollo@pec.regione.liguria.it	Pierpaolo Tomiolo
	Bruno Orsini
	Paola Solari
	Antonio Gorgoni
	Maurella Pressato
	Maria Paola Torre
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA P.le Mazzini 2 -16122-Genova pec@cert.cittametropolitana.genova.it	Luana Lapini
	Elisabetta Bosio
	Patrizia Bitonte

<p>COMUNE DI GENOVA</p> <p>AREA TECNICA</p>	<p>De Fornari Ferdinando</p> <p>Marina D'Onofrio Caviglione</p> <p>Maurizio Sinigaglia</p> <p>Marina Pedevilla</p> <p>Anna Maria Colombo</p> <p>Antonio Pastorino</p> <p>Massimo Ferrari</p> <p>Nicoletta Poleggi</p> <p>Anna Succi</p>

Vengono consegnati i pareri espressi da Città Metropolitana e Regione Liguria.

La Regione Liguria ha espresso parere con deliberazione di Giunta Regionale n. 1201 del 3/11/2015 che contiene anche la delega a partecipare alla Conferenza per il Dirigente del Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi, l'Arch. Antonio Gorgoni;

La Città Metropolitana ha espresso parere con la Determinazione Dirigenziale Prot. N. 85768/2015 – Atto n. 3858 del 2/11/2015 della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova ed ha presentato la nota datata 3/11/2015 con la quale il Direttore Ing. Pietro Bellina delega l'Arch. Elisabetta Bosio a rappresentarlo con la consegna del provvedimento in merito a quanto di competenza della Città Metropolitana.

L'arch. Capurro apre la seduta specificando che la Direzione ha provveduto a scaricare dal sito "Amministrazione trasparente" della Regione Liguria lo schema di provvedimento della Giunta e l'allegato voto n. 150 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, cui risultava allegato disponibile esclusivamente il voto CTR n. 150 del 30.09.2015 e del 14.10.2015.

A questo riguardo la Regione Liguria fa presente che le valutazioni regionali sul P.U.C. sono espresse nella D.G.R. n. 1201/2015 sopra indicata e nei relativi allegati.

L'Arch. Capurro propone quindi di avviare i lavori con la lettura delle determinazioni espresse dalla Regione Liguria, di cui alla ridetta D.G.R. n. 1201/2015, in questa sede consegnata, evidenziando i punti su cui il Comune ritiene necessari chiarimenti ai fini dell'accettazione delle prescrizioni ivi contenute.

A questo riguardo la Regione Liguria ribadisce che le determinazioni regionali sono quelle contenute nella ridetta D.G.R. n. 1201/2015 e che pertanto i chiarimenti tecnici forniti in questa sede non possono essere intesi in modo diverso da quanto contenuto nella stessa deliberazione.

La lettura delle valutazioni contenute nel Voto 150/2015 del CTR verte sulle proposte di variante al PTCP avanzate dal Comune e non ritenute meritevoli di approvazione dalla Regione.





Tali richieste di variante, non ritenute meritevoli di approvazione, vengono esaminate per tipologia, mantenendo come riferimento la numerazione ed il toponimo definito dalla "Tabella varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico – assetto insediativo di livello locale" pag. 25 e seguenti del Parere CTR:

n. 9 Branega Bric del Vento – n. 12, n. 14, n. 15, n. 16 riguardanti l'Ex Golf Acquisanta, la n. 18 – località Rio San Pietro, n.19 Pian delle Monache, n. 22 – Pegli 2, sono state valutate negativamente dalla Regione e viene prescritto al Comune di modificare l'assetto urbanistico in ambito di conservazione AC-NI, il Comune chiede, per quanto riguarda la variante n. 12, chiarimenti in merito alla presenza di un "Servizio Pubblico di Previsione " SIS (ex previsione cimitero di Prà), che la Regione prescrive venga riclassificato in AC-NI.

La Regione al tal riguardo precisa che la destinazione a "servizi SIS" può essere mantenuta con riferimento ai soli servizi esistenti.

Il Comune rileva che lo stralcio del servizio di previsione inciderà sul bilancio degli standard.

La Regione ne prende atto.

Relativamente alle varianti al PTCP, proposte dal Comune e non accettate dalla Regione, di cui ai numeri nn. 105, 106, 114 e 116, il Comune chiede conferma della seguente interpretazione: in assenza di diverse indicazione fornite nel Parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, si intende confermato l'assetto urbanistico del PUC approvato. Viceversa nel caso della variante proposta, rubricata al n. 118 (San Rocco di Nervi), l'indicazione di modifica dell'assetto urbanistico di PUC è espressa e come tale va recepita inserendo l'Ambito di Conservazione AC-NI.

A tal riguardo la Regione conferma che ove non diversamente disposto nel parere regionale la disciplina urbanistica del P.U.C. approvato resta immutata.

Per quanto concerne le proposte di variante di cui ai nn. 25, 26, 27, 41, 42, 43, 44, 45, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, valutate negativamente dalla Regione che prescrive la loro classificazione in TU, il Comune ne deduce la parallela contrazione della proposta di Zona SUQ del livello paesistico puntuale di PUC affinché sia verificata la coincidenza tra la SUQ e la SU del PTCP.

Regione ribadisce che il "SUQ", oltre a non costituire un Ambito urbanistico del PUC, non essendo stata accolta la richiesta del Comune di estensione del regime normativo SU del PTCP, non può che coincidere con la perimetrazione dello stesso SU del PTCP. Precisa inoltre che il livello puntuale del Piano Urbanistico non può "superare" le previsioni del livello locale del Piano Paesistico.

La seduta prosegue con l'esame delle prescrizioni del Parere del Comitato Tecnico per il Territorio (Parere CTR), Voto 150/2015, allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 1201/2015 (pagina 29 e seguenti dello stesso) al fine di verificarne le modalità di recepimento negli atti di PUC.

Pagina 29 - Ambiti di Conservazione e Riqualficazione

Il Comune chiede un chiarimento a proposito dell'elenco degli ambiti da modificare: infatti nel testo compaiono anche le sigle "AC" "AC S" "SIS" che non corrispondono ad alcun ambito di PUC.

Regione precisa che l'elenco tra parentesi ha carattere esemplificativo: si tratta di una prescrizione inerente gli ambiti di conservazione o di riqualficazione interessati da regimi conservativi del PTCP elencati nel parere. Il richiamo nelle Norme d'Ambito deve quindi riguardare solo gli Ambiti effettivamente interessati da tale regime normativo di PTCP.

Pagina 30

Il Comune rileva che nel punto ove si dice *“Al fine di una maggiore chiarezza applicativa della norma, nella sezione 4 Norme progettuali di livello puntuale del PUC delle schede d’ambito e dei servizi pubblici, deve essere data evidenza al fatto che la disciplina urbanistica degli interventi edilizi contenuta nelle schede d’ambito delle norme di conformità trova applicazione alle condizioni e nei limiti delle correlate norme progettuali di livello puntuale del PUC, integrate e modificate dalle ulteriori indicazioni, laddove ne sia puntualmente esplicitato il carattere prevalente, contenute nel testo delle Norme di Conformità – disciplina paesaggistica di livello puntuale”*.

A tal proposito al fine del recepimento della prescrizione regionale sul punto il Comune propone la seguente formulazione:

“La Disciplina degli interventi edilizi trova applicazione alle condizioni e nei limiti delle presenti norme progettuali di livello puntuale del PUC, integrate e modificate dalle ulteriori indicazioni, laddove ne sia puntualmente esplicitato il carattere prevalente, contenute nel testo delle Norme di Conformità – disciplina paesaggistica di livello puntuale.”

La Regione prende atto che tale formulazione non è in contrasto con la prescrizione regionale espressa con riferimento all’art. 2 delle Norme Generali del P.U.C..

Pagina 31 Tema dello stralcio aree RFI

Il Comune chiede chiarimenti in merito all’art. SIS-I-7 - Immobili e aree ferroviarie, per il quale la Regione prescrive lo stralcio *“del secondo comma”*.

La Regione precisa che lo stralcio riguarda esclusivamente la dicitura “il dimensionamento degli insediamenti nei limiti massimi previsti dal presente Piano.”

Sulla modificabilità del perimetro dei distretti ai sensi dell’art. 53 della LUR il Comune chiede se l’inserimento dell’espreso riferimento all’art. 53 debba riguardare solo quei distretti dove è prevista la possibilità di modifica del perimetro, fermo restando la generale applicazione delle flessibilità previste dalla LUR in tutti i Distretti, peraltro già indicata nelle norme generali (art. 18 punto 3.6).

La Regione concorda.

Pagina 32

Riguardo agli Ambiti costieri assimilati nel PUC a zone a servizi di interesse generale il Comune, a proposito della prescrizione *“La C.A. deve pertanto addivenire alla puntuale selezione di quelle parti del litorale che rispondano effettivamente a tale requisito essendo invece nel progetto definitivo computate interamente come servizi a livello territoriale anche aree interessate alla presenza di stabilimenti”* segnala che sta procedendo all’adeguamento della cartografica di PUC (Assetto Urbanistico - Sistema dei Servizi e Bilancio dei Servizi), per altro passando dal sistema CAD al sistema geografico (GIS) il bilancio dei servizi potrà subire alcuni conseguenti adattamenti. In particolare viene evidenziato che, avuto riguardo del Pro.U.D. comunale adottato con D.C.C. n. 44/2013 e del P.U.D. di Autorità Portuale, saranno stralciate dal sistema dei servizi pubblici tutte le aree date in concessione o interessate da stabilimenti balneari. In considerazione delle modifiche introdotte viene evidenziato che i servizi rimanenti verranno conteggiati, nel bilancio elenchi SIS, come servizi di quartiere di cui al Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Relativamente alla necessità segnalata di individuare chiaramente anche in cartografia il regime normativo degli Archi Costieri, il Comune propone che tali indicazioni siano riportate su ogni Arco Costiero, indicando chiaramente in cartografia il regime normativo di Conservazione o di Riquilificazione

La Regione relativamente al bilancio dei servizi, stante la presa d’atto operata nel Voto regionale, rimette al Comune l’attestazione di tale bilancio anche a fronte di aggiornamenti dei relativi dati.

Riguardo alle indicazioni prospettate dal Comune circa gli Archi Costieri, concorda con le modalità di rappresentazione grafica prospettate.

Pagina 33

La Regione, in merito al punto 2 del paragrafo "Settore commerciale", a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Comune, ribadisce i contenuti delle valutazioni riportate nella D.G.R. n. 1201/2015 e nei relativi atti allegati, chiarendo che la prescrizione a pagina 33, punto 2, è solo nel senso di eliminare, a fronte della prevista limitazione commerciale stabilita dal PUC, l'esclusione delle categorie merceologiche, a seconda dei casi alimentari o non alimentari, in quanto non motivate da specifiche ragioni urbanistiche o paesaggistiche. Pertanto, in coerenza con le indicazioni del parere, la Regione esplicita che:

- *Va inserita la tipologia MSV nell'ambito complesso ACO-L, laddove il PUC ha previsto in tale ambito la funzione commerciale;*
- *Va confermata la categoria MSV senza esclusione dei generi alimentari in AR-PU, ivi compreso l'ambito disciplinato nella norma speciale n. 54 – AR-PU Campi.*

Pagina 38

Il Comune chiede precisazioni per quanto riguarda la seguente disposizione da inserire nel PUC:

"... L'eventuale quota di edificazione dovrà essere condizionata: alla sussistenza di idonea accessibilità carrabile (la cui eventuale integrazione dovrà essere limitata in termini di sviluppo massimo e di interventi di sbancamento riempimento), a una acclività che non comporti sensibili modificazioni dei suoli attraversati, al minimo incremento delle quote di terreno impermeabile, senza riduzione della vegetazione esistente; nonché all'assenza, sul lotto, di fabbricati già destinati a tale funzione."

Chiede in particolare se per "tale funzione" si intenda quella residenziale, inoltre evidenzia che le condizioni di accessibilità e qualità paesistico-ambientale degli interventi sono già disciplinati dalle Norme di PUC.

Regione conferma circa il riferimento alla funzione residenziale, concordando inoltre col Comune sull'opportunità di stralciare l'inciso *"integrabile, nel rispetto della disciplina degli Interventi di sistemazione degli spazi liberi, a condizione che non comporti sensibili modificazioni dei suoli attraversati, incremento delle quote di terreno impermeabile, riduzione della vegetazione esistente"* in quanto la possibilità di realizzare nuova viabilità è già disciplinata nella sezione "interventi di sistemazione degli spazi liberi" con indicazioni puntuali e più restrittive.

Il Comune dà lettura della norma integrata in base alle indicazioni regionali:

"Per le parti d'ambito ricomprese in zona classificata ISMA CPA dal PTCP è obbligatoria la predisposizione di uno SOI che, sulla base dei contenuti anche delle cartografie di livello puntuale del PUC nonché dei contenuti della disciplina paesaggistica di livello puntuale, individui le situazioni suscettibili di un'edificabilità residua per la funzione residenziale e le relative modalità.

L'eventuale quota di edificazione è condizionata alla sussistenza di idonea accessibilità carrabile nonché all'assenza, sul lotto, di fabbricati già destinati alla funzione residenziale."

La Regione concorda

Pagina 39

Il Comune chiede chiarimenti in merito alla prescrizione di cui al punto 1. e 2. relative alla disciplina dell'Ambito complesso per la valutazione del litorale (ACO-L) da cui ne dedurrebbe l'ottemperanza attraverso l'inserimento, alla fine delle sezioni relative alle "funzioni ammesse" e "ACO L 2 – Disciplina degli interventi edilizi" delle frasi:

"Nelle Aree Demaniali Marittime sono ammesse esclusivamente le funzioni previste dalla vigente normativa in materia di demanio marittimo"

"Nelle Aree Demaniali Marittime sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi ammessi dalla vigente normativa in materia di demanio marittimo"

La Regione concorda, valutando positivamente il richiamo alla normativa di settore.

Pagina 40

Riguardo alla prescrizione di cui al comma 4) punto 23 – Manufatti diversi dagli edifici, nel primo periodo, dopo le parole "che non concorrono alla formazione di S.A." sono aggiunte le seguenti, per assicurare la coerenza del regime delle serre che nelle norme di conformità degli ambiti fissa il parametro di riferimento della superficie coperta per la loro esecuzione: "con esclusione delle serre", la Regione ribadisce che le serre non generano S.A. e che il Comune ha già appositi parametri per le serre nella disciplina degli ambiti.

Pagina 41 – Doppio parametro incrementi di superfici e incrementi di volume

Il Comune precisa che slittare semplicemente la previsione di ampliamento volumetrico dalla nuova costruzione nella sezione interventi su edifici esistenti, non è sufficientemente chiaro. Nel caso in cui è consentito superare il limite di incremento massimo ammesso per la ristrutturazione, che diventa nuova costruzione, non ritrovo nulla di scritto nella nuova costruzione. Nel recepire quanto prescritto dalla Regione il Comune ha dovuto utilizzare due parametri: la S.A. (perché il Comune agisce su questo parametro) e il volume (indicato nell'art. 10) per cui dentro le voci "interventi sugli edifici esistenti" che sono quelli riconducibili fino alla ristrutturazione edilizia, vale per il Comune 20% di S.A. e 20% di volume geometrico. Quando viene consentito di superare il 20% del volume geometrico, nella voce nuova costruzione il Comune fissa il limite del 30% della S.A. Il Comune chiede a Regione di condividere questa impostazione.

Regione prende atto e rimette al Comune la fedele traduzione della prescrizione nelle relative norme del PUC.

Il Comune per maggiore chiarezza specifica che, quando si parla di sostituzione edilizia che consente l'incremento, non viene specificato nulla perché si richiama quanto detto dal PUC per la ristrutturazione.

Regione prende atto e rimette al Comune la fedele traduzione della prescrizione nelle relative norme del PUC.

Pagina 43 Art. 16 parcheggi

Punto 6 – terza linea – ove la Regione chiede di aggiornare il meccanismo di monetizzazione per allinearli all'art. 19 comma 6 della L.R. 16/2008 così come modificata dalle L.R. 12/2015 e L.R. 41/2014– chiede di modificare la frase inerente il "valore di mercato".

A tale proposito il Comune ricorda che al comma successivo dell'art. 16 ha riportato tutto il meccanismo per la monetizzazione dei parcheggi e chiede chiarimenti in merito all'applicazione delle modifiche richieste anche a questo ulteriore comma.

Chiede inoltre chiarimenti in merito alla richiesta di inserire, nel punto 4) dell'art. 16 la dicitura “...fatto salvo il rispetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 12/2015 con riferimento agli interventi di frazionamento e di accorpamento di unità immobiliari, negli artt. 38, comma 1, 39, comma 1, lettera g bis) e comma 2 bis della L.R. n. 16/2008 e s.m.”

La Regione:

- con riferimento al punto 4 dell'art. 16 evidenzia che le sopra menzionate prescrizioni sono esclusivamente volte ad esplicitare che, in caso di interventi di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari, non può ritenersi a priori escluso l'obbligo del reperimento del parcheggio pertinenziale in caso in cui gli stessi interventi comportino incremento del carico urbanistico, ai sensi dell'art. 38, comma 1, della L.R. 16/2008 e s.m.

- con riferimento al punto 6 del medesimo art. 16 si limita a ribadire la necessità di aggiornare il riferimento alle parole “valore di mercato” con la nuova formulazione al riguardo introdotta nel comma 6 dell'art. 19 della L.R. 16/2008 dall'art. 8 della L.R. n. 41/2014.

Per quanto riguarda le Norme generali - Art. 1 la Regione prescrive di cancellare i riferimenti ai commi dell'art. 44 della L.R. 36/97 che sono stati abrogati dalla recente L.R. 11/2015; l'adeguamento porta a un testo di questo tipo:

5. Il Documento degli Obiettivi individua:

a) gli Obiettivi invariabili, cioè quelli che connotano l'impronta politica e ambientale del Piano, salva la formazione di un nuovo PUC.

La Regione conferma che, a fronte di obiettivi del PUC dichiarati invariabili, la loro modifica comporta nella sostanza la formazione di un nuovo Piano.

Pagina 43

Il Comune chiede chiarimenti in merito alla richiesta della Regione di una schedatura delle norme speciali.

Regione precisa che con la prescrizione si è richiesto di riportare in un apposito allegato al PUC, consultabile come il resto del Piano, la disciplina urbanistica corrispondente ai singoli interventi indicati nelle norme speciali, ai fini della certezza e trasparenza dei contenuti di piano.

Pagina 44

Con riferimento alla prescrizione dello stralcio del perimetro delle aree di Cava, relative al pertinente Piano regionale territoriale, dalle tavole della Struttura – livello 3 del PUC, il Comune propone l'eliminazione di detta indicazione dalle tavole di PUC e la cancellazione di tale riferimento dalla legenda denominato “aree di cava individuate dal Piano Territoriale delle attività estrattive”.

A tal riguardo, la Regione conferma quanto espresso dal Comune, precisando che tali perimetrazioni sono oggetto di specifico Piano territoriale di competenza Regionale.

Si prosegue con l'illustrazione della relazione di ottemperanza al parere motivato DGR 1280 del 26/10/2012 – Seduta del CTVAS del 26 ottobre 2015.

Regione Liguria valuta positivamente le modifiche/approfondimenti sviluppati dal progetto definitivo di PUC coerentemente al parere motivato, rileva tuttavia che il progetto definitivo di

PUC non risolve alcune criticità relative, in particolare, agli impatti cumulativi delle previsioni di PUC.

Peraltro ritiene che le criticità rilevate e in generale gli aspetti non risolti del piano possano essere affrontati e gestiti nella fase attuativa, affinché questa si svolga assumendo scenari di riferimento, per quanto possibile, adeguati ed aggiornati dal punto di vista ambientale. Il Monitoraggio dovrà pertanto diventare l'elemento di riferimento per la valutazione dell'attuazione dei vari distretti e ambiti normativi speciali. Il monitoraggio, definito sulla base di quanto già concordato, consentirà di definire le dinamiche di sistema (es. qualità aria, mobilità, assetto idrogeologico, esposizione della popolazione a situazioni di rischio) progressivamente aggiornate cui riferire le trasformazioni del PUC.

La Regione conclude evidenziando che la valutazione ambientale del livello attuativo del Piano non è da ritenersi, ad oggi, esaurita, ma viene rinviata, ai sensi della L.R. 32/2012, alla fase di definizione degli strumenti di attuazione dei vari ambiti/distretti. Sono fatti salvi distretti/ambiti ove la valutazione è già intervenuta.

La verifica di ottemperanza prescrive quindi di integrare conseguentemente le norme generali di PUC.

Per quanto riguarda le norme geologiche, la Relazione di ottemperanza chiede al Comune di formalizzare la richiesta di riallineamento tra la componente geologica del PUC ed i Piani di bacino ex lr. 58/2009., prima della formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi.

Il Comune chiede una precisazione riguardo all'art.51 della Legge Regionale 36/97 e s.m.i., che tratta dei P.U.O. conformi a Piani Urbanistici Comunali che hanno avuto la procedura di VAS, con particolare riferimento al rinvio alla L.R. 32/2012 art. 3 comma 5 lett. e) ove è previsto che "sono comunque esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi."

Regione Liguria chiarisce che, in esito alla verifica di ottemperanza del PUC di Genova, alla luce di quanto detto sopra, sarà necessario verificare per tutti i PUO l'ambito di applicazione della Legge regionale n. 32/2012 smi, come esplicitato dalla DGR n. 223/2014; l'eventuale valutazione dovrà essere effettuata anche con riferimento al quadro ambientale derivante dal monitoraggio.

La Città Metropolitana di Genova consegna la Determinazione Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità Atto N. 3858 Prot. N. 85768 del 2/11/2015 con la quale viene fatto proprio il parere favorevole del Comitato Tecnico Urbanistico espresso con il Voto n. 686 formulato nella seduta del 29/10/2015 con le prescrizioni ivi indicate, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 79, comma 3, lett. b), punto 3) della l.r.11/2015.

Il Comune chiede a questo punto di verbalizzare una dichiarazione inerente alcuni aspetti critici e prescrizioni rese nel parere urbanistico della Regione, di cui al voto CTR n. 150 in data 30.09.2015 e 14.10.2015, approvato come parte integrante della DGR n. 1201/2015

“Fatta salva e impregiudicata la possibilità di ulteriori osservazioni e deduzioni sul metodo e sul merito - anche in relazione ai limiti posti normativamente ai poteri degli Enti partecipanti alla Conferenza -, in merito ad alcuni contenuti fondamentali del PUC e della programmazione comunale consequenziale; con riferimento ai contenuti di cui al voto CTR n. 150 in data 30.09.2015 e 14.10.2015, approvato come parte integrante della DGR n. 1201/2015, segnatamente al paragrafo “SETTORE COMMERCIALE”, il Comune di Genova intende far rilevare quanto segue:

Nelle precedenti fasi dell'articolato procedimento di approvazione del PUC la Regione non ha formulato sostanziali eccezioni/prescrizioni sulla disciplina commerciale del Comune di Genova, segnatamente per i profili di criticità meglio infra esplicitati.

Le attuali valutazioni regionali si concentrano sulla rispondenza dell'atto di pianificazione comunale con la programmazione urbanistico - commerciale di cui alla DCR n. 31/2012 e s.m.i., - approvata successivamente all'adozione del Progetto Preliminare di PUC ed alla DGR n. 1468/2012 - ritenendo sussistenti elementi di contrasto tra il ridetto atto di programmazione e le previsioni del Progetto Definitivo del PUC.

In forza di tali considerazioni, la Regione Liguria formula prescrizioni al fine di stralciare l'esclusione di insediamento di MSV alimentare in ambito AR-PU e, nel Distretto n. 6 Nuova Sestri settore 3a e 3b, e nel Distretto n. 22 Staglieno - Settore 2, nonché di stralciare le limitazioni previste per gli ambiti qualificati come Struttura Urbana Qualificata del livello puntuale di PUC.

La Regione, sul tema dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di GSV, in base alle indicazioni di cui al paragrafo 5) della DCR n. 31/2012 e s.m.i., prescrive di stralciare dal Progetto Definitivo di PUC *“.....le previsioni di localizzazione di Grandi Strutture di Vendita (GSV), di seguito indicate, rispetto alle quali non risulta la conformità al secondo dei Requisiti Qualitativi e di Prestazione Generali Obbligatorie di cui al sopracitato paragrafo 5, lettera B), della DCR n. 31/2012 e s.m.i., segnatamente al requisito della fattibilità rispetto alla pianificazione di Bacino, essendo tali localizzazioni previste all'interno di aree inondabili; ciò in quanto trattasi di requisito obbligatorio costituente il presupposto per la fattibilità della previsione urbanistica la cui verifica non può essere demandata a fasi successive rispetto a quella di conclusione dell'iter formativo del PUC”*.

Le previsioni di cui la Regione chiede lo stralcio sono la funzione commerciale per la GSV localizzata nel settore 2 del Distretto 4 di Multedo; la Grande Struttura di Vendita alimentare di 2495 mq di Superficie Netta di Vendita ricompresa nelle Aree Esaote in Via Siffredi; la Grande Struttura di Vendita area ex Officine Guglielmetti - Norma Speciale n. 24.

Nel merito si rileva quanto segue:

La vigente disciplina regionale in materia di programmazione commerciale ed urbanistica (DCR n. 31/2012) al paragrafo 5 lettera A) stabilisce che il Comune **“programma lo sviluppo del commercio nel proprio territorio attraverso i propri strumenti urbanistici o regolamentari idonei”**, a tale fine **individuando le aree compatibili (tra l'altro, con l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita) tenendo conto dei criteri ed indirizzi ivi specificati**; alla lettera B) individua, fra l'altro, i requisiti qualitativi e di prestazione generali obbligatori per definire l'idoneità di un'area **ai fini dell'insediamento di “Grandi strutture di vendita”**, requisiti tra cui risultano compresi, tra l'altro, sia la fattibilità ai sensi della Pianificazione di Bacino, sia la compatibilità urbanistica:

In coerenza con la DCR n. 31/2012 e ai fini del rispetto dei requisiti innanzi richiamati, il Comune, nell'ambito del PUC, ha **programmato** la presenza commerciale sul proprio territorio, con particolare riferimento alle GSV, inserendo adeguata disciplina affinché **l'insediamento** di tali strutture avvenga in aree **compatibili e/o rese compatibili prima dell'effettivo insediamento**, in relazione all'ottemperanza alle condizioni richieste dalla Pianificazione di Bacino, che il Piano comunale recepisce e sviluppa.

La Regione richiama in proposito le Norme del Piano di Bacino, che non ammettono alcuni interventi edilizi in zone esondabili, stante il rischio idraulico presente ed ivi individuato; peraltro la richiamata disciplina di Piano di Bacino utilizza come riferimento, per l'individuazione degli interventi consentiti/non consentiti, la normativa edilizia, e non si esprime in termini di funzioni ammissibili.

Non si comprende quindi la lettura della Regione, in quanto produce l'effetto di inserire una specifica limitazione inerente la funzione commerciale, discriminante rispetto a tutte le altre funzioni, non in linea con le indicazioni della vigente disciplina in materia di commercio, di matrice comunitaria, tesa ad eliminare divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite; in tal senso si richiama anche la disposizione di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 27/2012.

Gli indirizzi espressi dalla normativa settoriale appaiono in linea con la scelta pianificatoria del Comune che prefigura il conseguimento dei necessari requisiti di sicurezza PRIMA DELLA FASE ATTUATIVA (insediamento) della GSV, in coerenza, fra l'altro, col disposto di cui all'art. 110 bis della L.R. n. 18/1999, che prefigura le condizioni per rilasciare concessioni edilizie comunque coerenti con gli strumenti urbanistici, nelle more del definitivo superamento delle condizioni di rischio indicate dai Piani di Bacino.

Si fa altresì presente che le previsioni incise da tale ipotesi di stralcio riguardano:

1) un procedimento di Accordo di Pianificazione, stipulato in data 25.1.2012, fatto salvo nei suoi complessivi e concreti effetti, ai sensi dell'art.151 della LR.1/2007 e s.m.i., dal paragrafo 13 lettera B) della "Nuova Programmazione commerciale e urbanistica" approvata con DCR n. 31/2012 (**area Esaote**): la disciplina urbanistica introdotta in forza di detto accordo prevede, subordinatamente al trasferimento di Esaote a Erzelli, la possibilità di insediare una Media Struttura di Vendita, i cui riferimenti dimensionali sono necessariamente quelli vigenti alla sottoscrizione dell'Accordo stesso.

In merito va evidenziato che la dimensione massima della MSV pari a mq. 2500, come definita dal D.Lgs 114/98, è stata poi ridotta a mq. 1500 dalla Regione Liguria con legge del 2012, indistintamente su tutto il territorio regionale, senza specifiche motivazioni di tale scelta riconducibili alle disposizioni comunitarie e statali di liberalizzazione delle attività economiche.

Pertanto la prescrizione, contenuta nel parere della Regione Liguria, di stralcio della GSV prevista nell'area Esaote (struttura qualificabile MSV in base ai parametri dimensionali del D. Lgs 114/98 vigenti all'epoca della sottoscrizione dell'accordo), contraddice le scelte operate dalla Regione stessa e vanifica l'effetto di salvezza dei procedimenti individuati al paragrafo 13, lettera B) del documento di programmazione approvato con DCR n. 31/2012.

2) una previsione volta a rispondere, in termini sostanziali, d'intesa con le proprietà, alle esigenze tutelate dalla disposizione prevista al paragrafo 13 lettera A) della DCR 31/2012 inerenti l'area "**ex Fonderie Multedo**"; anche in questo caso il PUC prescrive che detta previsione debba svilupparsi nel rispetto dei requisiti, di cui al richiamato paragrafo 5 lettera B) della D.C.R. n. 31/2012.

3) l'area **ex Guglielmetti**, di cui alla Norma Speciale n. 24, oggetto di variante urbanistica approvata con DCC n. 50 del 6 luglio 2010, per la sua valorizzazione nell'ambito delle azioni attivate dal Comune a favore di società partecipate; la prescrizione regionale produrrebbe evidenti danni economici con ricadute, anche in termini di responsabilità, difficilmente prevedibili.

Si rileva quindi come tali scelte pianificatorie siano correlate a situazioni di affidamento, nei casi 1) e 2) addirittura riconosciuti dalla vigente disciplina regionale, che è intervenuta con specifiche disposizioni di tutela, pertanto è opportuno che una modifica della disciplina urbanistica preclusiva dello sviluppo di tali previsioni sia fondata su adeguate e puntuali valutazioni ed avvenga con adeguata ponderazione degli effetti conseguenti.

Infine, in merito alla prescrizione che, in considerazione di "contraddizioni" definite "particolarmente rilevanti con riferimento alla verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico con il quadro idraulico del Piano di bacino laddove si tratta, come nel caso del Distretto di trasformazione n.21 Autorimessa Foce, ... di aree integralmente interessate dalle limitazioni poste dallo stesso ..., con conseguente prescrizione di ricondurre tale distretto alla disciplina dell'ambito di conservazione circostante AC IU", preme rilevare che le Norme del progetto definitivo di PUC, in particolare le Norme transitorie della scheda di DST "Autorimessa Foce" che dispone "trattandosi di Distretto integralmente interessato dalle limitazioni poste dal Piano di Bacino, fino alla riclassificazione delle aree, sono consentiti i soli interventi funzionali al raggiungimento di migliori condizioni di sicurezza e qualità ambientale, compatibilmente con le disposizioni dettate dal Piano di Bacino stesso", sono più cautelative rispetto alla disciplina d'Ambito AC IU combinate col disposto della disciplina Fascia A del PdB, oltretutto tutelare gli affidamenti dell'attuale proprietà, AMT Spa, già in essere.

Il Comune intende pertanto rappresentare tali proprie deduzioni in ordine alle valutazioni e prescrizioni della Regione Liguria, approvate con DGR n. 1201 del 3.11.2015, in recepimento del Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 150 del 30.09.2015 e 14 ottobre 2015, pur nella consapevolezza che, in forza del disposto di cui all'art. 79, comma 3, lettera b) punto 3) della Legge Regione Liguria n. 11/2015, non sussiste margine di discrezionalità in capo al Comune quanto al recepimento delle prescrizioni regionali; stante peraltro l'interesse pubblico di pervenire all'approvazione di un nuovo PUC entro il termine di operatività delle misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 36/1997 (ante modifiche apportate con L.R. n. 11/2015) e con piena cognizione ed assunzione di responsabilità, da parte di tutti gli Enti partecipanti alla CdS, delle scelte e delle motivazioni sottese ai rispettivi atti di competenza, propone la sospensione dei lavori della presente seduta decisoria, per consentire alla Regione Liguria una disamina delle considerazioni del Comune ed eventuali rivalutazioni delle posizioni assunte in merito, con aggiornamento dei lavori al prossimo 9.11.2015 alle ore 9,30."

A quest'ultimo proposito i rappresentanti della Regione fanno presente che nel procedimento di cui all'art. 79, comma 3, lett. B) n. 3 della L.R. 11/2015 la Regione è tenuta a rendere note le proprie determinazioni formalizzate con la DGR 1201/2015, essendo pertanto nell'esclusiva potestà e responsabilità dell'Amministrazione l'assunzione della prospettata sospensione del procedimento.

La Regione chiede inoltre di mettere a verbale, con riferimento a quanto sopra dichiarato dal Comune rispetto all'interpretazione sull'applicazione della disciplina della DCR 31/2012 e s.m. e rispetto alle prescrizioni sul distretto Foce, la lettura della risposta che il Comune di Genova ha fornito nella deliberazione comunale n. 42/2015 per controdedurre rispetto all'osservazione formulata dal soggetto interessato dalla soppressione della previsione del Distretto riguardante lo scalo di Terralba - ex distretto 2.6. disposta dal Comune nel progetto definitivo del PUC.

Nel rispondere all'osservante, che chiedeva di mantenere il Distretto con incrementi di edificabilità (cioè un distretto previsto nel progetto preliminare che è stato cancellato nel progetto definitivo di PUC) il Comune testualmente ha risposto "... rinviando alle motivazioni già esplicitate in fase di adozione del progetto definitivo si ricorda che la scelta pianificatoria relativa all'ambito in esame consegue a valutazioni e bilanciamenti di interessi che depongono per una scelta di mantenere invariata la funzione attuale delle aree; si fa presente tra l'altro che il Piano di bacino, come modificato nel 2014 inserisce l'area prevalentemente in fascia A, soggetta a specifiche restrizioni per il potenziale rischio determinato da eventi legati all'esondazione di corsi d'acqua il che rende inopportuno prevedere significative trasformazioni. L'osservazione non è accolta."

La Regione evidenzia che, con la ridetta controdeduzione, il Comune ha espresso una posizione esattamente contraria rispetto a quanto oggi dichiarato.

Il Comune rileva che le situazioni prese in esame sono differenti.

I rappresentanti della Regione Liguria ribadiscono quindi di avere mandato esclusivamente a rappresentare le determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la Delibera n.1201 in data 3 novembre 2015 e di non poter condividere quindi la proposta comunale di sospensione della Conferenza di servizi.

I rappresentanti della Città Metropolitana di Genova fanno presente di avere mandato esclusivamente a rassegnare le determinazioni dell'Ente, assunte con la Determinazione Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità Atto N. 3858 Prot. N. 85768 del 2/11/2015 fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Urbanistico di cui al Voto n. 686/2015.

L'Arch. Capurro, responsabile del procedimento, chiede di sottoporre al voto della Conferenza la proposta di sospensione dei lavori, nei termini indicati; la proposta non viene accolta dalla Regione Liguria e dalla Città Metropolitana di Genova per le motivazioni più sopra espresse.

L'arch. Capurro ritiene comunque di mantenere la possibilità di acquisire eventuali ulteriori contributi entro la giornata di lunedì 9 novembre 2015

Visto l'art. 79 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11;

Visti gli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i;

Tutto ciò premesso, la Conferenza di Servizi

Come sopra convocata

dà atto:

a) delle valutazioni conclusive di competenza della Regione Liguria sul Progetto Definitivo di PUC, di cui alla DGR n. 1201 del 3 novembre 2015, - inerenti la rispondenza delle relative previsioni ai rilievi regionali formulati nel parere reso sul Progetto Preliminare di PUC con DGR n. 1468 del 23.11.2012 e la conformità alla legislazione regionale in materia urbanistico-edilizia, paesistico-ambientale, di edilizia residenziale pubblica nonché alla programmazione urbanistico-commerciale di cui alla DCR n. 31/2012 e s.m. ed inerenti l'ottemperanza al parere motivato di VAS di cui alla DGR n. 1280/2012 alle condizioni indicate nella nota del Settore regionale VIA prot. IN/2015/19392 del 27/10/2015 allegata alla ridetta DGR 1201/2015 - valutazioni che sono subordinate all'osservanza delle prescrizioni in precedenza menzionate comportanti l'obbligo di

adeguamento degli atti da parte del Comune, previa loro accettazione da parte del Consiglio Comunale, da assumersi prima della formalizzazione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui all'art. 79, comma 3, lettera b) n. 3;

b) delle prescrizioni della Città Metropolitana di Genova nei confronti del Piano Urbanistico di Genova, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 79, comma 3, lettera b) punto 3), formulate con Determinazione Dirigenziale N. 85768/2015 – Atto n. 3858 del 2/11/2015;

c) che, subordinatamente all'accettazione, con deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) punto 3), della L.R. n. 11/2015, delle prescrizioni contenute negli atti della Regione Liguria e della Città Metropolitana relativi al Progetto Definitivo del PUC di Genova, con le specificazioni e puntualizzazioni esplicitate nel presente verbale, sussistono le condizioni per l'assunzione della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi da parte del Comune di Genova.

La seduta termina alle ore 12,20.

Firmato:

Il Presidente: Arch. Silvia Capurro

Il Delegato Regione Liguria: Arch. Antonio Gorgoni

Il Delegato Città Metropolitana: Arch. Elisabetta Bosio